

BGer 5A 120/2018 vom 13. Februar 2018

Bundesgericht, 2018-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_120_2018

FR: TF 5A 120/2018 du 13 février 2018

IT: TF 5A 120/2018 del 13 febbraio 2018

Regeste

domande di realizzazione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1

In data 27 settembre 2017 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha comunicato all'avv. A. _____ le domande di realizzazione presentate nelle esecuzioni promosse nei suoi confronti da B. _____ Ltd, dall'avv. C. _____ e da D. _____ SA. Con sentenza 15 gennaio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso 16 ottobre 2017 introdotto da A. _____, osservando come la ricorrente non abbia in realtà fatto valere alcuna censura diretta contro la comunicazione dell'UE, bensì abbia contestato il verbale di pignoramento (ormai già cresciuto in giudicato) e postulato l'accertamento della sua solvibilità e il "co-sequestro delle somme vantate dai 3 creditori de quo sulla relazione bancaria alpha presso la B. _____ SA" (richieste inammissibili siccome non connesse né a un provvedimento dell'UE né a un rimprovero di denegata o ritardata giustizia da parte dell'UE). La Camera ha anche dichiarato irricevibile la domanda di ricusa del suo Presidente Jaques, fondata su argomenti generici e illazioni non dimostrate, la cui inammissibilità è già nota alla ricorrente, e su argomenti abusivi.

E. 2

Con ricorso in materia civile 5 febbraio 2018 A. _____ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando di dichiararla nulla, subordinatamente di annullarla. Nella motivazione del rimedio la ricorrente chiede anche di " accertare la nullità assoluta delle sentenze di cui si fa scudo il ricusato (...) Giudice Jaques ". Non sono state chieste determinazioni.

E. 3

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 134 II 244 consid. 2.2). L'impugnativa all'esame è in larga misura dedicata alla mancata ricusa del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti. La ricorrente lamenta in particolare la violazione degli art. 29 e 30 Cost. e 6 CEDU, limitandosi però in sostanza a riproporre gli argomenti già scartati per inammissibilità dall'autorità di vigilanza, senza

dimostrare la loro ricevibilità, oppure a sollevare obiezioni la cui infondatezza le è già conosciuta (sulla facoltà per il giudice di cui è chiesta la ricusa di pronunciarsi esso stesso sull'istanza v., ad esempio, sentenza 1B_208/2017 del 2 giugno 2017 consid. 1.3). Quanto al merito della vertenza, il rimedio si esaurisce in un'apodittica e generica contestazione di quanto stabilito dalla Corte cantonale (ad esempio laddove la ricorrente afferma che "[n]on corrisponde a verità alcuna che la sottoscritta non contesta le comunicazioni delle domande di realizzazione" oppure che "non è chiaro perché sarebbe inammissibile la mia domanda di accertamento della mia solvibilità") senza alcun effettivo confronto con i dettagliati ragionamenti contenuti nell'impugnato giudizio. Le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF non sono pertanto soddisfatte.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 13 febbraio 2018 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.